

OGGETTO: emergenza sanitaria COVID-19 – D.L. 13 marzo 2021 n. 30 - Disposizioni in materia di personale

Con Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 sono stati adottati interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: in particolare, sono stati previsti congedi parentali e bonus baby – sitting.

Lavoro agile (c.d. smart working).

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione/Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto (art. 2 comma 1).

Per i restanti dipendenti l'accesso al lavoro agile semplificato, cioè senza necessità dell'accordo individuale, è consentito sino al 30 aprile 2021 in relazione alla situazione emergenziale (artt. 1 e 8 D.M. 19/10/2020 e ss.mm.).

Si rappresenta che, stante l'attuale situazione epidemiologica, il lavoro agile costituisce tuttora modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Congedo parentale straordinario.

a) Figli minori di 14 anni e figli con disabilità grave.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il dipendente con figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da COVID-19, nonché alla durata della quarantena, del figlio.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 2 comma 2).

Per i suddetti periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione** (art. 2 comma 3).

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori **dal 1° gennaio al 13 marzo 2021**, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, di durata dell'infezione da COVID-19 o di durata della quarantena, del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario sopra descritto con diritto all'indennità e, in tal caso, non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (art. 2 comma 4).

b) Figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2 comma 5).

Si allega il modulo aggiornato.

In ogni caso, al fine di garantire la continuità assistenziale, le modalità di utilizzo del nuovo congedo dovranno prevedere una verifica di compatibilità con le esigenze di servizio da parte del responsabile gestionale della struttura di assegnazione, così da contemperare tutte le condivisibili misure di sostegno del personale dipendente con le prioritarie esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Proprio in relazione alle possibili difficoltà nell'accesso al congedo derivanti dall'esigenza di garantire i servizi connessi all'emergenza epidemiologica e alle altre esigenze assistenziali, il D.L. n. 30/2021 ha previsto, per le categorie del ruolo sanitario, una misura alternativa alla fruizione del congedo, ossia il bonus baby – sitting.

Bonus baby – sitting.

I dipendenti appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, **per i figli conviventi minori di anni 14**, possono fruire, in alternativa al congedo, di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da COVID-19 o quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione/Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto: La richiesta di accesso al bonus deve essere rivolta all'INPS (art. 2 comma 6).

Si precisa, inoltre, che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo straordinario oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo o del bonus baby - sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in precedenza descritte (art. 2 comma 7).

Le misure sopra illustrate si applicano dal 13 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021.

Lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili la possibilità di un periodo di assenza dal servizio equiparato a ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie ovvero dal medico di assistenza primaria risulta cessata alla data del 28 febbraio 2021.

Laddove possibile, i suddetti lavoratori saranno ammessi al lavoro agile.

Permessi per accertamenti sanitari.

Sino al 30 aprile 2021 l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19 è equiparata al servizio effettivamente prestato (art. 4 comma 3 D.M. 19/10/2020 e ss.mm.).

Sarà cura di questo Servizio fornire ulteriori aggiornamenti che dovessero intervenire in merito a quanto sopra illustrato.

Cordiali saluti.